

REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI 22 dicembre 2023

REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI

Gli errori:

pensiamo che il tecnico che ha installato l'impianto abbia inviato la documentazione corretta perché percepiamo gli incentivi?

Gli enti coinvolti sono sei pertanto anche se il tecnico dovesse aver inviato la documentazione corretta non potremmo sapere cosa e come gli altri enti coinvolti abbiano inviato

PERTANTO conviene sempre verificare ed integrare la documentazione che in ogni caso dopo il 2017 con il decreto 50 richiede ,l'integrazione di un numero raddoppiato della documentazione

REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI 22 dicembre 2023

Le violazioni che vengono denunciate spontaneamente dal soggetto responsabile al di fuori del procedimento di verifica il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento.

CONSIDERATO CHE

La Giurisprudenza Amministrativa ha affermato "anche in assenza del Decreto Ministeriale", la diretta applicabilità delle modifiche normative sopra richiamate, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni alle irregolarità riscontrate da parte del GSE che mantiene il POTERE di dichiarare la DECADENZA dell'INCENTIVO nel caso di violazioni

RITENUTO PERTANTO CHE

Ai fini dell'applicazione del secondo periodo del comma 2 dell'art.42 del D.lgs 3 marzo 2011 per gli impianti di produzione di energia elettrica che percepiscono gli incentivi , le conseguenze delle violazioni , che comportano la decadenza dal diritto agli incentivi.

Tutto ciò visto ,considerato e ritenuto

In tutti i casi in cui,all'esito del procedimento di controllo,vengano accertate le violazioni , il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate.

1 presentazione al GSE di documenti falsi, mendaci o contraffatti ovvero presentazione di dati non veritieri

AIF HA ATTUALMENTE 15000 CLIENTI LADDOVE DA DITTA INSTALLATRICE E/O TECNICO HA COMMESSO GRAVI INADEMPIENZE ED IL SOGGETTO RESPONSABILE E' STATO TUTELATO IN ANTICIPO

2 assenza dei requisiti e/o criteri di priorità dichiarati nelle fasi di iscrizione al registro, ivi inclusi i casi di impianto realizzato in modo difforme rispetto al progetto presentato nelle predette fasi

3 utilizzo di componenti contraffatti, con esclusione delle ipotesi di cui all'art.42

4 assenza dei requisiti stabiliti dell'art 65 della legge 24 marzo 2012

5 impianto realizzato in modo difforme rispetto a quanto dichiarato dal soggetto responsabile

6 carenza dei requisiti per la classificazione dell'impianto

7 inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo.